



CITTÀ DI MONOPOLI

70043 - PROVINCIA DI BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Nucleo Operativo Annonario e Commerciale

Il sottoscritto Mess.
Comunale attesta che
la presente registrata
al n. 863 venne
in copia affissa all'Al-
bo Pretorio il 30/5/11
e vi rimarrà fino al
14/6/11
Il Messo Notificatore
(Paragrafo Affigge)

Prot. N. 25011

ORD. N° 00251

Monopoli, li 11.07.2011

IL DIRIGENTE DELLA VI AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE

VISTO il verbale di accertata violazione amministrativa n° 127/39/2011 redatto il 29.05.2011 da personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di individui extracomunitari che non è stato possibile generalizzare poiché, al momento dell'accertamento si davano alla fuga abbandonando sul posto parte della merce in loro possesso, in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D. L. vo n° 114 del 31.03.98 perché ponevano in vendita alle ore 22.15 circa del giorno 29.05.2011 in Via Vecchia S. Antonio, area di svolgimento dei festeggiamenti in onore della Regina Pacis, merce grossolanamente contraffatta, a mezzo di teli appoggiati direttamente sul suolo consistente in **nr 15 scarpe spaiate (piede Dx o Sx) di varie marche internazionali grossolanamente contraffatte, nr 1 maglietta da bambina marca Gucci, nr. 1 zainetto**, senza dimostrare di essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa;

VISTO il verbale di Sequestro amministrativo cautelare nr 09/02011 redatto contestualmente all'accertamento della violazione amministrativa con il quale si è proceduto al sequestro della merce e delle attrezzature sopra menzionate.

CONSIDERATO che gli stessi effettuavano commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione amministrativa come disposto dall' art. 28, comma 2, del D.lgs n.114/98 sanzionato dall'art. 29/1° comma del D.lgs 114/98 e normativa regionale di riferimento ex L.R. n. 18/2001;

RITENUTO che il caso de quo non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 689/81

DATO ATTO che non è possibile procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca stante l'impossibilità di conoscere la residenza dei trasgressori, ignoti, al fine di garantirne la tutela giudiziaria prevista dalla legge, la stessa sarà affissa all'Albo Pretorio di Questo comune 30 giorni per la dovuta pubblicità;

DATO ATTO inoltre che la confisca ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 19/3° comma della Legge n. 689/81, in quanto l'interessato può presentare opposizione al sequestro al Dirigente della VI Area Organizzativa presso il Comune di Monopoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 689/1981;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.L.gvo 31 marzo 1998 n. 114;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONFERMA

il sequestro amministrativo della merce effettuato dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di **IGNOTI** in data 29.05.2011 come sopra indicato;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 29/1c. del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998, la **CONFISCA nr 15 scarpe spaiate (piede Dx o Sx) di varie marche internazionali grossolanamente contraffatte, nr 1 maglietta da bambina marca Gucci, nr. 1 zainetto** e dispone la **DISTRUZIONE** della merce e delle attrezzature attualmente custodite presso il Comando di Polizia Municipale di Monopoli sito in V.le A. Moro n. 127, mediante conferimento in autocompattatore della N.U. della Ditta Lombardi Ecologia di Monopoli sita in V.le A. Moro, Ditta individuata per l'operazione di distruzione della merce sequestrata, ovvero secondo le procedure di smaltimento previste per i rifiuti speciali ex D. L.gs n. 152/2006

AVVERTE

contro la presente Ordinanza può essere presentata opposizione, al Tribunale di Monopoli – Sezione distaccata di Bari ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Si avverte inoltre che l'ordinanza di confisca diventa esecutiva decorso il termine per presentare opposizione al Tribunale competente.

DISPONE

La PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE Ordinanza all'Albo Pretorio per 30 giorni, stante l'impossibilità della notifica immediata della presente ordinanza considerata la probabile impossibilità di raggiungere i trasgressori per la notifica.

Dalla residenza municipale, li 30 MAG. 2011

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA
Dott. Michele Magg. Palumbo



OSSERVAZIONI

Il decreto legge 12 maggio 1995, n.163 (G.U.12.5.95), recante "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" aveva previsto nell'allegato I alla voce n.34) la semplificazione del "procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari".

L'art.1 del decreto n.163 e il relativo allegato I sono però stati soppressi dalla legge di conversione n.273/1995. In attesa di un provvedimento legislativo occorre trovare soluzioni operative per gestire la problematica della confisca di merce sequestrata sulle aree pubbliche a cittadini extracomunitari non residenti in Italia. Le disposizioni normative cui fare riferimento sono contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689 che all'art.18, comma 4, prescrive che " Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.14". Quest'ultimo articolo, al comma 5, precisa che "Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria (...)". Dalla combinata lettura quindi degli artt.18 e 14 della legge n.689 potrebbe ritenersi non obbligatoria la notifica dell'ordinanza di confisca, ma lo stesso art.18, al comma 7, aggiunge anche che "L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa". Senza notifica quindi la confisca non può diventare titolo esecutivo e quindi la merce rimane di proprietà del soggetto al quale è stata sequestrata. Una soluzione operativa consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg. (nei 30 gg dal sequestro infatti l'interessato può proporre opposizione al Sindaco).

Qualora non sia possibile perseguire la soluzione individuata, che consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg., si propone di procedere, dopo aver inutilmente tentato la notifica della confisca, al dissequestro della merce, facendo assumere ad essa lo status di "cose ritrovate" di cui all'art.927 del c.c. . Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e con affissione per tre giorni ogni volta, senza che si presenti il proprietario (o il possessore o detentore), la cosa appartiene a chi l'ha trovata e quindi all'amministrazione



CITTÀ DI MONOPOLI

(70043 PROVINCIA DI BARI)

POLIZIA MUNICIPALE – Tel. 0809373014

Nucleo Operativo Annonario e Commerciale - tel. 0804140527/531

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N° 39/2011

N° 127/2011 di Reg.

Al disposto dell'Art.28 e 29/1° comma del Decreto Legislativo del 31/03/1998, n°114

TRASGRESSORE:

VENDITORE IGNOTO


Per la violazione di cui al presente verbale, l'art.29/1° comma, del D.L.vo n°114/1998, prevede la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 2582,00 a € 15493,00. Ai sensi dell'art.16 della Legge del 24.11.1981 n°689, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, della somma di € 5164,00 + bollo, corrispondente al doppio del minimo della sanzione editale, prevista per la violazione commessa, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della notificazione della violazione presso il Comune di Monopoli, Servizio di Tesoreria, a mezzo ccp N. 13462700 intestato a Comando Polizia Municipale-Monopoli, indicando gli estremi del presente verbale, dandone subito comunicazione probante presso questo Comando di Polizia Municipale. Il presente verbale, se non sarà oblato nel termine sopra indicato, verrà trasmesso al Dirigente della VI Area Organizzativa del Comune di Monopoli per l'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art.18 della Legge n°689/81.

L'interessato può far pervenire al Dirigente della VI Area Organizzativa del Comune di Monopoli, Viale A. Moro n.127, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito, entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale.

L'anno duemilaundici, il giorno 29, del mese di maggio alle ore 23.40 circa, i sottoscritti, Ag.ti Penna Enrico e Iacobellis Laura hanno compilato il presente verbale di violazione amministrativa in quanto, comandati lo stesso giorno di servizio di vigilanza e controllo annonario e commerciale nella zona di svolgimento della festa presso la Parrocchia Regina Pacis di Via Vecchia S. Antonio per la repressione delle violazioni in genere alle ore 22.15 circa, hanno accertato che cittadini extracomunitari erano intenti alla vendita di vari articoli di noti marchi internazionali grossolanamente contraffatti poggiati direttamente sul suolo stradale, alla vista degli scriventi gli stessi si davano alla fuga abbandonando parte della merce sul posto consistente in 15 scarpe spaiate piede dx o sx e una maglietta di marchio Gucci grossolanamente contraffatto.

La merce abbandonata veniva raccolta ed assicurata mediante deposito presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Detta violazione verrà notificata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.



I VERBALIZZANTI

O.p.m. 

O.p.m. 